

Provincia di Biella

ORDINANZA N° 101/620-4-430BI - ISTANZA IN DATA 16 NOVEMBRE 2016 DELLA ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA, CON SEDE IN VERCELLI, PER NUOVA CONCESSIONE IN VIA DI SANATORIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE CERVO, TRAMITE OPERE ESISTENTI GIÀ COSTITUENTI LA DENOMINATA "ROGGIA DI MOTTALCIATA E DEL GABBIO" UBICATE IN COMUNE DI COSSATO, AD USO AGRICOLO, CON RESTITUZIONE COLATURE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- * con istanza in data 16 novembre 2016, presentata e registrata in pari data, al n° 25.541 di protocollo provinciale, l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in vercelli, ha chiesto in via di sanatoria secondo le disposizioni indicate dall'articolo 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., nuova concessione di cui al D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare dalla sponda destra del torrente Cervo, in Comune di Cossato, una portata massima istantanea di litri al secondo 520 ed un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 8.199.360 ad uso agricolo, ovvero per irrigare un comprensorio di ettari 402 di terreni ubicati in territorio dei Comuni di Mottalciata e Castelletto Cervo soggetti a coltivazione agricola, con restituzione direttamente in fitta rete di colatori;
- * con la medesima istanza la stessa Associazione ha chiesto altresì, nell'ambito del suddetto procedimento di sanatoria, specifica autorizzazione ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 17 del T.U. 1.775/1933 e ss.mm.ii., per poter continuare ad esercitare in via provvisoria e nelle more di esperimento del procedimento di nuova concessione chiesto con la medesima istanza, il prelievo idrico di cui in precedenza è stato accertato l'esercizio in assenza di regolare titolo;

Preso atto che l'istanza di nuova concessione, ancorché in via di sanatoria, presentata in data 16 novembre 2016 dalla Associazione d'irrigazione risultò soggetta, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, alla preventiva fase di "Verifica" nel procedimento di VIA prevista dall'articolo 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n° 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e ss.mm.ii., in quanto l'esercizio della derivazione d'acqua pubblica in parola ricadeva nella categoria n° 26, inclusa a sua volta nell'Allegato B2 della medesima L.R.; allegato già modificato dalla Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 82-29571, dalla Delib.G.R. 28 maggio 2001, n. 42-3096 e dalla Delib.C.R. 27 dicembre 2001, n. 217-41038, è stato poi così sostituito dalla Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 75-5611 e successivamente così modificato dalla Delib.C.R. 30 luglio 2008, n. 211-34747.

Rilevato che al verificarsi delle condizioni indicate al precedente capoverso, dovettero ritenersi applicabili al caso di specie le disposizioni contenute nell'articolo 26 ed in particolare al primo comma, il quale testualmente recitava: "*Nel caso in cui le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie siano soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) il procedimento di rilascio della concessione è sospeso per consentire l'espletamento della relativa procedura. Qualora il proponente non presenti all'autorità competente in materia di VIA la domanda, corredata della documentazione prevista dall'articolo 10 della L.R. 40/1998, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di derivazione di acqua pubblica, quest'ultima è rigettata.*"

Dato atto che con nota in data 22 novembre 2016, n° 26.053 di protocollo provinciale, venne:

- a) comunicato l'avvio del procedimento di nuova concessione in via di sanatoria relativo alla domanda in data 16 novembre 2016 presentata dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
- b) contestualmente alla comunicazione di cui al punto a) sopra indicata, sospeso il procedimento avviato ed afferente la domanda in data 16 novembre 2016 presentata dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, in attesa di presentazione a questa stessa Amministrazione competente di specifica istanza da parte della stessa Associazione tendente a chiedere ed ottenere eventuale dichiarazione di esclusione del nuovo prelievo idrico dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale previo esperimento del preventivo "Giudizio di Verifica" previsto dall'articolo 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n° 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e ss.mm.ii., in quanto attività indicata nella categoria n° 26 inclusa nell'Allegato B2 della medesima legge regionale; allegato già modificato dalla Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 82-29571, dalla Delib.G.R. 28 maggio 2001, n. 42-3096 e dalla Delib.C.R. 27 dicembre 2001, n. 217-41038 e poi sostituito con Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 75-5611 e successiva Delib.C.R. 30 luglio 2008, n. 211-34747;
- c) assegnato all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia il termine di giorni 30 (trenta), successivi e continui decorrenti dalla medesima data di deposito (16 novembre 2016) dell'istanza di nuova concessione in via di sanatoria, entro cui far pervenire rispettivamente all'ufficio istruttore provinciale la documentazione necessaria per avviare il procedimento di cui alla L.R. n° 40/1998 e ss.mm.ii.;

Richiamata la D.D. della Provincia di Biella in data 24 febbraio 2017, n° 200, con cui, nell'ambito del procedimento di concessione in via di sanatoria, avviato per effetto della domanda datata 16 novembre 2016, venne accordata all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in vercelli, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., dell'articolo 5, comma 3 della Legge Regionale 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 16, commi 2 e 3 della Legge Regionale 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii., ad esercitare in via provvisoria la derivazione di una portata massima istantanea di litri al secondo massimi 520 e di un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 8.199.360, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 260 d'acqua pubblica superficiale dal torrente Cervo, in Comune di Cossato (BI), ad uso agricolo (irrigazione di un comprensorio di ettari 402 soggetti a coltivazione), con obbligo di restituzione delle colature in una fitta rete di colatori, la quale dovrà essere derivata mediante i manufatti di derivazione dell'acqua esistenti e rappresentati negli elaborati grafici costituenti lo stato di consistenza datato novembre 2016 e firmato dal Dr. Ing. Bartolomeo VISCONTI con studio in Torino; fatta salva la facoltà dell'Autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione idrica ove la stessa si ponga in contrasto con i diritti di terzi, con il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità e con l'equilibrio del bilancio idrico;

Richiamata la successiva D.D. della Provincia di Biella in data 29 marzo 2017, n° 324, con cui:

- a seguito dell'istruttoria della fase di Verifica condotta dall'Organo Tecnico Provinciale e delle conclusioni a cui il predetto pervenne (verificato che, a tale data, nessuno dei soggetti indicati dall'art. 9 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. consultato, ha comunicato rilievi di sorta al progetto) e tenuto conto dell'unica osservazione presentata da parte del pubblico dopo che il progetto è stato pubblicato, venne ritenuta NECESSARIA la sottoposizione alla successiva fase di VALUTAZIONE di Impatto Ambientale di cui agli artt. 12 e ss. della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto presentato dalla "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" Consorzio d'Irrigazione e Bonifica, corrente in Vercelli 13100, via Duomo n. 2 e denominato: "*Istanza per ottenere nuova concessione per l'utilizzo delle acque derivate dal sistema Cervo-Strona, in Comune di Cossato, ad uso irriguo*", da realizzarsi in

Comune di Cossato (BI). Il progetto è ricompreso nella tipologia n. 26 Allegato B2 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata.

- venne dato atto, altresì, che, per l'eventuale presentazione dell'istanza di Valutazione di cui agli artt. 12 e ss. della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e 23 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (da operare nel termine massimo perentorio indicato dall'art. 26 co. 2 del D.P.G.R. 29.07/2003 n. 10/R e ss.mm.ii. e cioè 90 gg. dalla conclusione della fase di Verifica, salvo concessione di proroga a seguito richiesta motivata), la documentazione progettuale definitiva allegata ed il S.I.A., avrebbero dovuto fornire esaurienti spiegazioni, approfondimenti e giustificazioni tecniche ai rilievi critici contenuti nel verbale dell'Organo Tecnico riunione del 03.03.2017, riportato in estratto in premessa. Così come dovranno avrebbero dovuto essere tenute in considerazione le osservazioni svolte dal pubblico (eventualmente anche in modo critico) nell'osservazione scritta recapitata alla Provincia per la fase di evidenza pubblica cui il progetto fu sottoposto.

Dato atto che con domanda apposita, protocollo di ricezione Provincia n. 21542 del 29.09.2017) (cfr. prot. partenza "AIOS" n. 0003440/2017 del 28.09.2017), la "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" Consorzio d'Irrigazione e Bonifica, corrente in Vercelli 13100, via Duomo n. 2, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante, sig. Bussandri dott. ing. Luca, richiese il rilascio, da parte dell'Autorità Competente, del giudizio di compatibilità ambientale (fase di Valutazione, con eventuale rilascio contestuale di tutte le autorizzazioni, concessioni ed altri atti equipollenti, necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere ed interventi illustrati nel progetto) - ai sensi degli artt. 23 e 27bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - relativamente al progetto denominato: "*Istanza per ottenere nuova concessione per l'utilizzo delle acque derivate dal sistema Cervo-Strona, in Comune di Cossato, ad uso irriguo*", la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di Cossato (BI).

Richiamate le ultime:

1. D.D. della Provincia di Biella 23 gennaio 2018, n° 77 con cui, preso atto delle motivazioni (nonché della richiesta di sospensione dei termini procedurali, incompatibile con la perentorietà esplicita del termine - scaduto il 30.11.2017 - di consegna dei documenti mancanti stabilita dal comma 3 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) esposte dalla "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" Consorzio d'Irrigazione e Bonifica nella propria nota n. 6/2018 (prot. ricez. Provincia n. 250/2018) e valutate dalla Provincia nella premessa del presente provvedimento, come non accoglibili, venne archiviata d'ufficio l'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di tutte le autorizzazioni ed altri atti equipollenti necessari per la realizzazione delle opere previste nel progetto, presentata in data 29.09.2017 (cfr. protocollo di ricezione Provincia n. 21542 del 29.09.2017) dalla suddetta "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia", corrente in 13100 Vercelli, via Duomo n. 2, per il progetto denominato: "*Istanza per ottenere nuova concessione per l'utilizzo delle acque derivate dal sistema Cervo-Strona, in Comune di Cossato, ad uso irriguo*", nel Comune di Cossato (BI).
2. D.D. della Provincia di Biella in data 21 marzo 2018, n° 296, con cui venne annullato d'ufficio, in autotutela, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n° 77, del 23/01/2018. disponendo conseguentemente che fosse dato corso al procedimento avviato a seguito della istanza presentata dalla "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" Consorzio d'Irrigazione e Bonifica, Vercelli, citata nella premessa;

a seguito delle verifiche precedentemente condotte e ravvisate le condizioni stabilite dall'articolo 26, comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento ritiene possibile procedere all'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del medesimo regolamento regionale;

sulla base di tali premesse;

richiamati i seguenti atti normativi:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775;
- la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la

- L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
 - la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”, pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;
 - il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;
 - le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;
 - i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;
 - la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”,
propone l’adozione di formale Ordinanza d’istruttoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento - incaricato di Posizione Organizzativa
Dr. Graziano STEVANIN
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26 luglio 2018, all’Albo Pretorio dei Comuni di Cossato, Mottalciata e Castelletto Cervo, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
3. l’indizione e l’effettuazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 12 settembre 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella – Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell’Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche.
4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall’inizio della pubblicazione stabilita al punto 2, presso l’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell’Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza.
5. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con le derivazioni oggetto della concessione in via di sanatoria prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

6. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.
7. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
8. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 13 luglio 2018.-

Il Dirigente del Servizio
Dr. Roberto CARENZO